



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006841 - 10/07/2012 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:ab

Roma, - 9 LUG. 2012

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Lamezia Terme
Via L. Da Vinci, 15
88046 – Lamezia Terme (Cz)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 138/2012 – Cancellazione per morosità

Con riferimento al Vostro quesito del 5 giugno 2012 (ns. prot. 5850 del 07.06.2012) in merito alla cancellazione per morosità, si osserva quanto segue

L'art. 54 del D.Lgs. 139/05 chiarisce che il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi.

Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine, dovrà assegnare all'iscritto sospeso un termine di 60 giorni per la regolarizzazione della sua posizione contributiva, trascorso invano il quale avvierà la procedura di cancellazione dell'albo secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi.

Si ricorda inoltre che il provvedimento di cancellazione dell'Albo può essere disposto solo a seguito di un autonomo procedimento disciplinare nel quale dovranno essere osservate le procedure della comunicazione dell'apertura del procedimento, la fissazione dell'udienza e l'audizione dell'iscritto.

Si precisa infine che l'iscritto sospeso per morosità è tenuto al pagamento dei contributi annuali stabiliti dai Consigli degli Ordini ai sensi dell'art. 12 lett. p) del D.Lgs. 139/05.

Distinti saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione